



EMENDAMENTI AC 2162

Conversione in legge del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche

Roma, 10 aprile 2014

Conferenza Unificata punto 2 odg)

AC 2162A

Articolo 1

(Disposizioni in materia di TARI e TASI)

Al comma 4 sostituire le parole “tutti i tributi locali” con le parole “tutti i tributi comunali”

MOTIVAZIONI

Il comma 4 definisce le procedure di riscossione, che dai commi 722 a 727 dell'art. 1 della l.n. 147/13 sono relativi alla sola imposta municipale, e ne allarga l'ambito a tutti i tributi locali. Ciò è un gravissimo errore poiché sono procedure che nulla hanno a che vedere, né possono essere applicate anche ai tributi provinciali, che sono riscossi attraverso altre modalità, non compatibili con la disciplina dell'IMU o di altri tributi comunali.

Occorre correggere la dizione da “tributi locali” a “tributi comunali”, al fine di evitare inutili e dispendiosi aggravii procedurali e di contenzioso e per circoscrivere le relative procedure di riscossione.

Articolo 2

(ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

aa bis) il comma 165 è soppresso

in subordine:

aa bis) dopo il comma 165 è aggiunto il seguente periodo:

“Alle Province viene garantito il reintegro delle somme non incassate ai sensi del periodo precedente, sulla base dei dati forniti da ACI relativi alle formalità registrate nel 2013 nella fattispecie indicata”

MOTIVAZIONI

Il legislatore nazionale è intervenuto a modificare e ridurre un tributo proprio provinciale, prevedendo che il riscatto di un veicolo da parte del locatario a fine contratto leasing non sia soggetta al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione, senza prevedere adeguata compensazione.

*La norme è dunque incostituzionale ai sensi dell'art. 119 Cost. **Il comma 165 come attualmente formulato si configura come un discriminatorio aiuto alle imprese** (si favoriscono le imprese di noleggio a scapito dei commercianti di veicoli usati); ma **soprattutto il comma 165 si configura come discriminante in materia fiscale perché determina un differente trattamento tributario per i contribuenti in situazioni analoghe** (l'acquisto di un veicolo usato da un concessionario è gravato da IPT, mentre l'acquisto per riscatto a fine contratto di leasing non è gravato da IPT)*

L'emendamento mira a ripristinare la situazione precedente, ovvero, in subordine, a garantire che alle Province venga garantito il ristoro delle imposte non riscosse. I dati nazionali ACI estratti per tipologia di formalità attestano che nel 2013 il gettito riscosso per riscatto veicoli è pari a 38 milioni di euro (quasi il doppio dei 24 milioni indicati in relazione tecnica su stime Assilea)

In subordine è dunque necessario che tale somma venga reintegrata alle Province.

L'emendamento principale non reca oneri aggiuntivi.

AC 2162A

Articolo 3

(Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie)

Al comma 4

sostituire le parole “Nei comuni” con le parole “Nelle province e nei comuni”.

Dopo le parole “riorganizzazione dei servizi” eliminare la parola “comunali”.

MOTIVAZIONE

Il comma 4 reca una modifica espressa al Testo unico degli enti locali dlgs 267/00. Occorre dunque che la regola per la quale si consente il raggiungimento dell’equilibrio degli enti in dissesto entro tre anni nel caso in cui si verificano determinate condizioni, valga per tutti gli enti locali e non solo per i comuni.

Art. 10

Modificare la rubrica in :

(Proroga delle modalità di riparto delle province del fondo sperimentale di riequilibrio e disciplina del recupero a valere sull'imposta provinciale RcAuto)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2 bis) Il recupero a carico di ciascuna delle Province incapienti, a valere sui versamenti mensili dell'imposta sui premi delle assicurazioni RC AUTO spettante alle Province medesime, non può essere superiore al 50% del gettito riscosso nello stesso mese dell'anno precedente. Qualora entro il mese di luglio 2014 il recupero effettuato risulti inferiore al 70 per cento delle somme da recuperare, la predetta soglia non trova più applicazione.

Entro il 15 aprile 2014 il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 ottobre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al comma 7 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e secondo le modalità definite al periodo precedente.

Dal 1^a gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 1^o marzo e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre”

MOTIVAZIONI

L'attuale situazione del comparto Province, a seguito dei tagli operati dal decreto legge n. 95/12 (c.d. "spending review"), comporta un contributo all'erario di complessivi 274 milioni annui per il 2013 e altrettanti per il 2014: le 58 Province incapienti vedono distogliere dalle proprie entrate tributarie complessivi 467 milioni di euro, mentre le restanti 45 Province restano titolari ancora di spettanze pari a 193 milioni.

Il ritardo con cui si è proceduto alla individuazione della riduzione di risorse ai sensi della spending review (comma 7, art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95) ha determinato due effetti: tardivo recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle Province c.d. "incapienti" (avviato sulla base della normativa contenuta nei due decreti legge non convertiti in legge n. 126/2013 e 151/2013 i cui effetti dovranno essere fatti salvi dalla legge di conversione del presente decreto) delle risorse che alimentano il fondo sperimentale di riequilibrio delle Province/trasferimenti per Sicilia e Sardegna e, di conseguenza, mancata definizione delle spettanze per le Province per l'anno 2013 e dunque mancata erogazione delle stesse entro l'anno di riferimento.

Quindi 45 Province non hanno ricevuto spettanze per 193 milioni nell'anno 2013, determinando già forti criticità di cassa. Occorre garantire quanto prima le risorse ad esse spettanti; per il medesimo motivo è necessario altresì che le spettanze 2014 vengano erogate al massimo entro il mese di ottobre 2014.

Ovviamente, essendo così imponente il taglio 2013/2014, occorre che le 58 Province incapienti non incorrano in possibili crisi di liquidità: per questo si rende necessario limitare il recupero al massimo al 50% del flusso Rcauto mensile.

Art. 15 (Disposizioni in materia di province)

Dopo il comma 1 bis inserire i seguenti

1.ter. All'art. 1, comma 14 della legge 7 aprile 2014, n. 56 eliminare le parole da “,comunque” alle parole “testo unico”.

1.quater. All'art.1, comma 82 della legge 7 aprile 2014, n. 56 eliminare le parole da “,comunque” alle parole “testo unico”.

MOTIVAZIONE

La riscrittura del comma 14 e del comma 82 si rende necessaria per ovviare alla possibilità che si risolva in un danno per la collettività la gestione ordinaria ovvero quella riferita all'articolo 163, comma 2 del TUEL. Con tale tipologia di gestione, prevista dal TUEL solo nei casi in cui non sia stato deliberato il bilancio di previsione, e che è pertanto sanzionatoria, è consentita solo una gestione provvisoria che fa riferimento ad obbligazioni già assunte o obblighi di pagamento regolati dalla legge (pagamento spese di personale, rate di mutuo, imposte e tasse) e solo per le operazioni necessarie ad evitare danni patrimoniali “certi e gravi all'ente”.

Se dovesse permanere l'originaria formulazione del comma 14 e del comma 82, verrebbe di fatto impedito all'ente (commissariato e non) l'esercizio delle funzioni assegnate all'ente – quali ad esempio la viabilità sulla rete stradale (manutenzione straordinaria in caso di eventi calamitosi che diversamente obbligherebbe alla chiusura della strada), gli interventi per l'edilizia scolastica, gli interventi manutentivi in caso di dissesto idrogeologico – danneggiando la collettività amministrata che sino al 31 dicembre 2014 ricade nella sfera di azione della provincia.

Verrebbe meno – solo per fare qualche esempio - la possibilità di attuare il piano delle alienazioni , spesso necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi di patto di stabilità interno, come pure la possibilità di dismettere le società; senza contare la possibilità di accedere a finanziamenti destinati alla messa in sicurezza del patrimonio scolastico, ovvero al pagamento delle imprese tramite la Cassa Depositi e Prestiti, tutti obiettivi che il Governo sta ponendo in essere in queste settimane.

Art. 15 (Disposizioni in materia di province)

Dopo il comma 1 bis inserire i seguenti

1.ter. All'art. 1, comma 14 della legge 7 aprile 2014, n. 56 dopo le parole "a titolo gratuito" inserire le parole "fermo restando quanto previsto dagli articoli 84, 85 e 86 del TUEL".

1.quater. All'art.1, comma 82 della legge 7 aprile 2014, n. 56 dopo le parole "a titolo gratuito" inserire le parole "fermo restando quanto previsto dagli articoli 84, 85 e 86 del TUEL".

MOTIVAZIONE

La gratuità della carica di presidente di provincia o assessore, in caso di permanenza oltre la scadenza del mandato, non deve compromettere il regolare versamento da parte dell'ente locale dei contributi previdenziali e dei rimborsi spese come disciplinati dal Testo Unico.

Ciò in ossequio all'art. 77 del Testo Unico degli enti locali dlgs 267/2000 che sancisce il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ed espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge; nonché all'art. 84 del medesimo TUEL che sancisce il diritto degli amministratori locali ad avere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel caso in cui, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente; peraltro la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese trova copertura costituzionale negli articoli 3, comma.2 e articolo. 51.